

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1618/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1619/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1620/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1232/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1621/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999, per quanto concerne il certificato di esportazione richiesto per i prodotti agricoli e l'elenco degli uffici doganali attraverso i prodotti che possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea** 18
- Regolamento (CE) n. 1622/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 23
- Regolamento (CE) n. 1623/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 24
- ★ **Direttiva 2001/61/CE della Commissione, dell'8 agosto 2001, sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾** 26

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/613/CE:

- ★ **Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori** 30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

| | |
|---|----|
| 2001/614/CE: | |
| ★ Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Polonia, del 7 maggio 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Polonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea | 38 |
| 2001/615/CE: | |
| ★ Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 23 maggio 2001, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) | 39 |
| Commissione | |
| 2001/616/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 5 giugno 2001, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2001 [notificata con il numero C(2001) 1544] | 43 |
| 2001/617/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 20 luglio 2001, relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia nel 2000 [notificata con il numero C(2001) 2224] | 46 |
| 2001/618/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2236] | 48 |
| 2001/619/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del Perù ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2314] | 55 |
| <hr/> | |
| Rettifiche | |
| ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU L 153 dell'8.6.2001) | 57 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1618/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 0707 00 05 | 052 | 57,0 | |
| | 999 | 57,0 | |
| 0709 90 70 | 052 | 78,4 | |
| | 999 | 78,4 | |
| 0805 30 10 | 388 | 83,1 | |
| | 524 | 60,0 | |
| | 528 | 71,9 | |
| | 999 | 71,7 | |
| 0806 10 10 | 052 | 96,2 | |
| | 220 | 87,3 | |
| | 600 | 102,2 | |
| | 624 | 101,3 | |
| | 999 | 96,8 | |
| | 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 89,4 |
| | | 400 | 75,9 |
| 508 | | 87,4 | |
| 512 | | 97,9 | |
| 524 | | 51,2 | |
| 528 | | 59,6 | |
| 720 | | 117,5 | |
| 800 | | 185,2 | |
| 804 | | 95,0 | |
| 999 | | 95,5 | |
| 0808 20 50 | 052 | 112,6 | |
| | 388 | 58,5 | |
| | 512 | 63,3 | |
| | 528 | 68,9 | |
| | 999 | 75,8 | |
| 0809 20 95 | 052 | 344,7 | |
| | 400 | 226,5 | |
| | 404 | 242,6 | |
| | 999 | 271,3 | |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 052 | 119,6 | |
| | 999 | 119,6 | |
| 0809 40 05 | 052 | 72,1 | |
| | 064 | 65,9 | |
| | 066 | 74,5 | |
| | 999 | 70,8 | |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2001****che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele e alle pere e che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le mele e le pere figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/1999⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.
- (2) Per motivi di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 920/89, la normativa concernente le mele e le pere. Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tale normativa e sopprimere l'allegato III del regolamento (CE) n. 920/89. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le mele e le pere dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla

loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai seguenti prodotti figura nell'allegato:

- mele di cui al codice NC ex 0808 10,
- pere di cui al codice NC ex 0808 20.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 920/89 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, primo comma, il terzo trattino è soppresso;
- 2) l'allegato III è soppresso.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.⁽³⁾ GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE MELE E LE PERE

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle mele e alle pere delle varietà (cultivar) derivate da *Malus domestica* Borkh e da *Pyrus communis* L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele e le pere destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele e le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele e le pere devono essere:

- intere,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
- praticamente prive di parassiti,
- praticamente esenti da attacchi parassitari,
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura.

Lo sviluppo e il grado di maturazione delle mele e delle pere devono essere tali da consentire alla frutta:

- di proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ⁽¹⁾,
- di sopportare il trasporto e le operazioni connesse e
- di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

Le mele e le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

Le mele e le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà ⁽²⁾ e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

Le pere non possono essere grumose.

ii) Categoria I

Le mele e le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ⁽²⁾.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento.

⁽¹⁾ A motivo delle caratteristiche varietali della varietà Fuji per quanto riguarda la maturazione alla raccolta, è ammessa la vitescenza radiale purché sia limitata alla fascia fibrovascolare del frutto.

⁽²⁾ I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

Alcuni frutti possono presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto nell'imballaggio:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- lievi difetti della buccia non superiori a:
 - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie superiore a 0,25 cm²,
 - 1 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate.

Per le mele, il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata. Per le pere, il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non possono essere grumose.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende le mele e le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite ⁽¹⁾.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia non superiori a:
 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, comprese le ammaccature lievemente decolorate, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) che non devono occupare una superficie superiore a 1 cm².

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso. In questo caso, tuttavia, il peso minimo fissato deve essere tale che tutti i frutti presentino, secondo i casi, il diametro minimo indicato nella tabella che segue.

Per tutte le categorie è richiesto un diametro minimo secondo lo schema seguente:

| | <i>(mm)</i> | | |
|--|-------------|----|----|
| | Extra | I | II |
| Mele | | | |
| Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾ | 70 | 65 | 65 |
| Altre varietà | 60 | 55 | 55 |
| Pere | | | |
| Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾ | 60 | 55 | 55 |
| Altre varietà | 55 | 50 | 45 |

⁽¹⁾ L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice alla presente norma.

A titolo eccezionale, non sarà richiesto alcun calibro minimo per le spedizioni di pere estive di cui all'elenco dell'appendice alla presente norma, effettuate dal 10 giugno al 31 luglio di ogni anno.

⁽¹⁾ I criteri di colorazione e di rugginosità per le mele, nonché un elenco non esaustivo delle varietà per cui valgono tali criteri, figurano in appendice alla presente norma.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

- 5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati ⁽¹⁾,
- 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi ⁽²⁾.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per ogni imballaggio.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Tuttavia, tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di mele e pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

Nel quadro di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

- importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa,
- leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,
- leggerissime tracce di marciume,
- presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

- a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso;
- b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto di questo calibro.

⁽¹⁾ Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm.

⁽²⁾ Tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele e pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria «Extra», è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Per quanto riguarda i piccoli imballaggi, destinati alla vendita al consumatore, di mele di peso netto non superiore a 3 kg, non è richiesta omogeneità di varietà. Nel caso della commercializzazione di diverse varietà di mele nello stesso imballaggio non è richiesta omogeneità di origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. **Condizionamento**

Le mele e le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. **Presentazione**

I frutti della categoria «Extra» devono essere imballati in strati ordinati.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. **Identificazione**

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), accanto a tale codice deve essere indicata la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. **Natura del prodotto**

- «Mele» o «Pere», se il contenuto non è visibile dall'esterno,
- denominazione della o, se del caso, delle varietà.

C. **Origine del prodotto**

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso menzionato al punto V.A, terzo comma, ossia quando mele di varietà e di origini differenti sono presentate in un unico imballaggio destinato alla vendita al consumatore, il paese d'origine di ciascuna delle varietà interessate deve essere indicato.

D. **Caratteristiche commerciali**

- Categoria,
- calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

- a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo;
- b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo del frutto più piccolo nell'imballaggio seguito dall'indicazione «e più» o «e +» oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso dell'imballaggio.

E. **Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo)

APPENDICE

1. CRITERI DI COLORAZIONE PER LE MELE

Secondo la colorazione, le varietà di mele possono essere classificate in quattro gruppi:

Gruppo A — Varietà rosse

| | |
|-------------------|--|
| Categoria «Extra» | almeno $\frac{3}{4}$ della superficie del frutto di colorazione rossa. |
| Categoria I | almeno $\frac{1}{2}$ della superficie del frutto di colorazione rossa. |
| Categoria II | almeno $\frac{1}{4}$ della superficie del frutto di colorazione rossa. |

Gruppo B — Varietà di colorazione rossa mista

| | |
|-------------------|---|
| Categoria «Extra» | almeno $\frac{1}{2}$ della superficie del frutto di colorazione rossa. |
| Categoria I | almeno $\frac{1}{3}$ della superficie del frutto di colorazione rossa. |
| Categoria II | almeno $\frac{1}{10}$ della superficie del frutto di colorazione rossa. |

Gruppo C — Varietà striate, leggermente colorate

| | |
|-------------------|---|
| Categoria «Extra» | almeno $\frac{1}{3}$ della superficie del frutto striato con colorazione rossa tipica. |
| Categoria I | almeno $\frac{1}{10}$ della superficie del frutto striato con colorazione rossa tipica. |

Gruppo D — Altre varietà

2. CRITERI DI RUGGINOSITÀ PER LE MELE

Secondo la rugginosità, le varietà di mele possono essere classificate in due gruppi:

Gruppo R: varietà di mele per le quali la rugginosità è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all'aspetto varietale tipico.

Per le varietà diverse da quelle del gruppo R, la rugginosità è ammessa entro i limiti seguenti:

| | Categoria «Extra» | Categoria I | Categoria II | Tolleranza della categoria II |
|---|---|---|---|--|
| i) Macchie brunastre | Non eccedenti la cavità peduncolare | Possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare | Possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare | Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo |
| | Non rugose | Non rugose | Leggermente rugose | |
| ii) Rugginosità | | Massimo ammesso della superficie del frutto | | |
| Reticolata fine (che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto) | Leggere tracce di rugginosità che non pregiudichino l'aspetto generale del frutto o del collo | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{2}$ | Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo |
| Densa | Senza | $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{3}$ | Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo |

| | Categoria «Extra» | Categoria I | Categoria II | Tolleranza della categoria II |
|---|-------------------|---------------|---------------|--|
| Cumulo (eccettuate le macchie brunastre ammesse nelle condizioni di cui sopra). La rugginosità fine e la rugginosità densa non possono superare complessivamente un massimo di: | — | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{2}$ | Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo |

3. CRITERI DI CALIBRO PER LE MELE E LE PERE

Secondo il calibro, le varietà di mele e pere possono essere classificate in tre gruppi:

Gruppo GF: varietà di mele e pere a frutto grosso di cui al secondo comma del titolo III della norma per le mele e le pere.

Gruppo PE: varietà di pere estive di cui al terzo comma del titolo III della norma per le mele e le pere.

Altre varietà.

4. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI MELE CLASSIFICATE SECONDO I CRITERI DELLA COLORAZIONE, DELLA RUGGINOSITÀ E DEL CALIBRO

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Gruppo di colorazione | Rugginosità | Calibro |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------|
| Abbondanza | | C | | |
| Akane | Prime Rouge, Prime Red. Tohoku 3, Tokyo Rose | B | | |
| Alice | | B | | |
| Alkmene | Early Windsor | C | | |
| Altländer | | | | GF |
| Apollo | | C | | GF |
| Arlet | | C | | GF |
| Aroma | | C | | |
| Aroma Amorosa | | B | | |
| Ashmead's Kernel | | | R | |
| Belfort | Pella | B | | |
| Bellavista | Vista Bella | B | | |
| Belle de Boskoop e mutazioni | Schöner von Boskoop, Schone van Boskoop, Goudrenet | | R | GF |
| Belle fleur double | | | | GF |
| Berlepsch | | C | | |
| Berlepsch rouge | Red Berlepsch, Roter Berlepsch | B | | |
| Bismarck | | | | GF |
| Black Ben Davis | | A | | GF |
| Black Stayman | | A | | GF |
| Blenheim | | | | GF |
| Boskoop rouge | Red Boskoop, Roter Boskoop, Schmitz-Hübsch, Rode Boskoop | B | R | GF |

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Gruppo di colorazione | Rugginosità | Calibro |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|
| Braeburn | | C | | GF |
| Bramley's Seedling | Bramley, Triomphe de Kiel | | | GF |
| Brettacher | | | | GF |
| Calville (gruppo di ...) | | | | GF |
| Cardinal | | B | | |
| Carmio | | A | | |
| Carola | Kalco | C | | GF |
| Casanova de Alcobaça | | C | | |
| Charden | | | | GF |
| Charles Ross | | | | GF |
| Chata Encarnada | | C | | |
| Commercio | | C | | |
| Cortland | | B | | GF |
| Cox Pomona | | | | GF |
| Cox's Orange Pippin e mutazioni | Cox Orange | C Cherry Cox: B | R | |
| Crimson Bramley | | | | GF |
| Cunha | Riscadinha | C | | |
| Delicious ordinaire | Ordinary Delicious | B | | |
| Delicious Pilafa | | B | | GF |
| Democrat | | A | | GF |
| Discovery | | B | | |
| Dunn's Seedling | | | R | |
| Egremont Russet | | | R | |
| Elan | | | | GF |
| Ellison's Orange (Ellison) | | C | | GF |
| Elstar | | C | | |
| Finkenwerden | | | | GF |
| Fortuna Delicious | | A | | GF |
| Fortune | | | R | |
| Fuji | | C | | GF |
| Gala | | C | | |
| Garcia | | | | GF |
| Gelber Edel | | | | GF |
| Glorie van Holland | | | | GF |
| Gloster 69 | | B | | GF |
| Golden Delicious e mutazioni | | | | GF |
| Golden Russet | | | R | |
| Graham | Graham Royal Jubile | | | GF |
| Granny Smith | | | | GF |
| Gravenstein rouge | Red Gravenstein, Gravenstein rossa, Roter Gravensteiner | B | | GF |

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Gruppo di colorazione | Rugginosità | Calibro |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| Gravensteiner | Gravenstein | | | GF |
| Greensleeves | | | | GF |
| Grossherzog Friedrich von Baden | | | | GF |
| Herma | | | | GF |
| Honeygold | | | | GF |
| Horneburger | | | | GF |
| Howgate Wonder | | | | GF |
| Idared | | B | | GF |
| Imperatore | Emperor Alexander | C | | GF |
| Ingrid Marie | | B | R | |
| Jacob Fischer | Jakob Fischer | | | GF |
| Jacques Lebel | Jakob Lebel | | | GF |
| Jamba | | C | | GF |
| James Grieve e mutazioni | | | | GF |
| James Grieve rouge | Red James Grieve, Roter James Grieve | B | | GF |
| Jerseymac | | B | | |
| Jester | | | | GF |
| Jonagold ⁽¹⁾ e mutazioni | | C | | GF |
| Jonagored | | A | | GF |
| Jonathan | | B | | |
| Jupiter | | | | GF |
| Karmijn de Sonnaville | | C | R | GF |
| Katy | Katja | B | | |
| Kent | | | R | |
| Kidd's Orange Red | | C | R | |
| Kim | | B | | |
| King David | | A | | |
| Königin | The Queen | | | GF |
| Lane's Prince Albert | Lanes Prinz Albert | | | GF |
| Laxton's Superb | Laxtons Superb | C | R | |
| Lemoen Apfel | Lemoenappel | | | GF |
| Lobo | | B | | |
| Lord Lambourne | | C | | |
| Maigold | | C | | GF |
| Mantet rouge | Red Mantet, Roter Mantet | C | | |
| McIntosh Red | | B | | |
| Melodie | | C | | |
| Melrose | | C | | GF |
| Mingan | Peromingan, Mingana | | R | GF |
| Morgenduft | Rome Beauty | B | | GF |
| Musch | | | | GF |
| Mutsu | Crispin | | | GF |

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Gruppo di colorazione | Rugginosità | Calibro |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------|---------|
| Normanda | | C | | GF |
| Notarapfel | Notaris, Notarisappel | | | GF |
| Nueva Europa | | C | | |
| Nueva Orleans | | B | | GF |
| Odin | | B | | |
| Oldenburg | | C | | |
| Ontario | | B | | GF |
| Oregon | | A | | GF |
| Ortell | | B | | |
| Ozargold | | | | GF |
| Pater v. d. Elsen | | | | GF |
| Paula Red | | B | | |
| Pero de Cirio | | | | GF |
| Piglos | | B | | GF |
| Pimona | | C | | |
| Pinova | | C | | GF |
| Piros | | C | | GF |
| Pomme raisin | | C | | |
| Rambour d'hiver | Winterrambour, Teuringer, Menz- nauer Jäger | | | GF |
| Rambour franc | | B | | |
| Red Chief | | A | | GF |
| Red Delicious e mutazioni | | A | | GF |
| Red Dougherty | | A | | |
| Red Rome | | A | | |
| Red York | | A | | |
| Reglindis | | C | | GF |
| Reine des Reinettes | Goldparmäne, King of the pippins | C | | |
| Reineta Encarnada | | B | | |
| Reineta Roja del Canada | | B | | GF |
| Reinette blanche du Canada | Reinette du Canada, Canada blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada | | R | GF |
| Reinette de France | Renetta di Francia | | | GF |
| Reinette de Landsberg | Renetta di Landesberg, Land- sberger, Landsberger Renette | | | GF |
| Reinette d'Orléans | Orleans Reinette, Renetta d'Or- leans | | | GF |
| Reinette étoilée | Sternrenette, Sterappel | A | | |
| Reinette grise | Graue Renette, Renetta Grigia | | R | GF |
| Reinette grise du Canada | Graue Kanadarenette | | R | GF |
| Richared | | A | | GF |

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Gruppo di colorazione | Rugginosità | Calibro |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| Roja de Benejama | Verruga, Roja del Valle, Clavelina | A | | |
| Rose de Berne | Berner Rosenapfel | A | | |
| Rose de Caldaro | Kalterer, Rose di Caldaro | C | | |
| Royal Gala | Tenroy | A | | |
| Royal Red | | A | | GF |
| Saure Gamerse | Gamerse Zure | | | GF |
| Septer | | | | GF |
| Shampion | | C | | GF |
| Signe Tillisch | | | | GF |
| Spartan | | A | | |
| St Edmunds Pippin | | | R | |
| Stalapfel | | B | | |
| Stark Delicious | | A | | |
| Starking | | A | | GF |
| Starkrimson | | A | | GF |
| Stark's Earliest | | C | | |
| Stayman Winesap | Stayman | B | | GF |
| Staymared | Staymanred, Red Stayman | A | | GF |
| Sturmer Pippin | | | R | |
| Summerred | | B | | |
| Sunset | | | R | |
| Suntan | | | R | |
| Top Red | | A | | GF |
| Toreno | | | R | |
| Transparente de Croncels | Croncels | | | GF |
| Triomphe de Luxembourg | | | | GF |
| Tydeman's Early Worcester | Tydeman's Early | B | | GF |
| Wagener | | B | | |
| Wealthy | | B | | |
| Well Spur | | A | | GF |
| Winesap | Winter Winesap | A | | |
| Winston | | C | | |
| Winter Banana | Winterbanane, Winterbanane-napfel | | | GF |
| Worcester Pearmain | | B | | |
| Yellow Newton | AlbemarlemPippin | | R | |
| York | | B | | |
| Zabergäu | | | | GF |
| Zigeunerin | | | | GF |

(¹) Tuttavia, per la varietà Jonagold i frutti classificati nella categoria II devono avere almeno un decimo della superficie di colorazione rossa striata.

5. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI PERE CLASSIFICATE SECONDO IL CALIBRO

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Calibro |
|--------------------------|---|---------|
| Abbé Fétel | Abbate Fétel, Abate Fétel | GF |
| Abugo o Siete en Boca | | PE |
| Alexandrine Douillard | | GF |
| André Desportes | | PE |
| Azucar Verde | | PE |
| Bergamotten | | PE |
| Beurré Alexandre Lucas | Lucas, Alexander Lucas | GF |
| Beurré Clairgeau | Clairgeau, Clairgeaus Butterbirne | GF |
| Beurré d'Arenberg | Hardenpont | GF |
| Beurré Diel | Diels Butterbirne | GF |
| Beurré Giffard | Giffards Butterbirne | PE |
| Beurré Gris | | PE |
| Beurré Lebrun | | GF |
| Beurré précoce Morettini | Buttira precoce Morettini | PE |
| Blanca de Aranjuez | Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla | PE |
| Buntrocks | | PE |
| Carapinha | | PE |
| Carusella | | PE |
| Castell | Castell de Verano | PE |
| Catillac | Pondspear, Ronde Gratio, Grand Monarque, Charteuse | GF |
| Claude Blanchet | | PE |
| Colorée de Juillet | Bunte Juli | PE |
| Condoula | | PE |
| Coscia | Ercolini | PE |
| Curé | Curato, Pastoren, Del Cura de Ouro, Espadon de Invierno, Bella de Berry, Lombarda de Rioja, Batall de Campana | GF |
| D. Joaquina | Doyenné de Juillet | PE |
| Devoe | | GF |
| Don Guido | | GF |
| Doyenné d'hiver | Winterdechant, Decana d'Inverno | GF |
| Doyenné du Comice | Comice, Vereinsdechant, Decana del Comizio | GF |
| Duchesse d'Angoulême | Duchessa d'Angoulême | GF |
| Empereur Alexandre | Beurré Bosc, Bosc, Beurré d'Apremont, Kaiser Alexander, Imperatore Alessandro, Kaiserkrone, Alexanderbirne | GF |
| Flor de Invierno | | GF |

| Varietà | Sinonimi e/o mutazioni | Calibro |
|---------------------------|---|---------|
| Général Leclerc | | GF |
| Gentile | | PE |
| Gentile Bianca di Firenze | | PE |
| Gentilona | | PE |
| Giardina | | PE |
| Gramshirtle | | PE |
| Grand Champion | | GF |
| Hartleffs | | PE |
| Jeanne d'Arc | | GF |
| Leonardeta | Mosqueruela, Margallon, Colorada de Acanadre, Leonarda de Magallon | PE |
| Marguerite Marillat | Margarete Marillat | GF |
| Moscatella | | PE |
| Oomskinderen | | PE |
| Packham's Triumph | Williams d'Automne | GF |
| Passe Crassane | Passa Crassana, Edelcrassane | GF |
| Perita de San Juan | | PE |
| Pérola | | PE |
| Précoce de Altedo | Precoce di Altedo | PE |
| Précoce de Trévoux | Trévoux, Precoce di Trévoux, Frühe von Trévoux | PE |
| Président Drouard | Präsident Drouard | GF |
| Santa Maria | Santa Maria Morettini | PE |
| Souvenir du Congrès | Kongress, Congress | GF |
| Spadoncina | Agua de Verano, Agua de Agosto | PE |
| Triomphe de Vienne | Trionfo di Vienna, Triumph von Vienne | GF |
| Wilder | | PE |
| Williams Duchesse | Pitmaston | GF |
| Witthöftsbirne | | PE |

REGOLAMENTO (CE) N. 1620/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1232/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1232/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Italia. Questa distillazione è aperta per un quantitativo che è stato fissato a 1 200 000 hl. A norma dell'articolo 4 del regolamento suddetto, lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per l'approvazione dei contratti sottoscritti, indicando il tasso di riduzione da applicare qualora il volume totale dei contratti sottoscritti superi il volume globale di 1 200 000 hl. Nel fissare questo tasso è sfuggito un errore di calcolo che, dopo l'applicazione del tasso fissato, porta il volume globale a 1 211 500 hl. Per tener conto di questa situazione, si propone di fissare a 1 211 500 hl il volume globale per il quale è aperta la distillazione di crisi in Italia.

- (2) Poiché l'approvazione finale dei contratti deve aver luogo entro il 27 luglio 2001, è necessario rendere applicabile tale modifica anteriormente a questa data.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1232/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 1 211 500 hl di vini da tavola in Italia.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1621/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2001****recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999, per quanto concerne il certificato di esportazione richiesto per i prodotti agricoli e l'elenco degli uffici doganali attraverso i prodotti che possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 27 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2000 ⁽⁴⁾, i prodotti elencati nell'allegato I del suddetto regolamento possono solo essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nello Stato membro di destinazione in un numero limitato di uffici doganali. L'allegato III al regolamento (CE) n. 1661/1999 contiene l'elenco di tali uffici doganali.
- (2) È opportuno, vista la richiesta delle autorità competenti della Germania, aggiungere al suddetto elenco un numero di uffici doganali sul territorio della Germania.
- (3) Nel giugno 2000 è stata effettuata una missione in Bulgaria da un gruppo di ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) per valutare gli impianti e le misure esistenti per controllare la contaminazione radio-

attiva dei prodotti alimentari e in particolare dei funghi non coltivati.

- (4) La relazione della suddetta missione raccomanda un emendamento al certificato di esportazione in accordo con il modulo che figura in allegato II al regolamento (CE) n. 1661/1999 per garantire che una persona indipendente e autorizzata prelevi un campione rappresentativo dalle spedizioni di funghi destinate all'esportazione nella Comunità.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 deve pertanto essere modificato in conformità.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 è modificato come segue:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 7.

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

**CERTIFICATO D'ESPORTAZIONE PER PRODOTTI AGRICOLI (1 CERTIFICATO PER SPECIE)
EXPORT CERTIFICATE FOR AGRICULTURAL PRODUCTS (1 CERTIFICATE PER SPECIES)**

Il presente certificato deve essere depositato in triplice copia insieme con la dichiarazione di immissione e in libera pratica ed essere conservato dalla dogana

This certificate must be lodged in triplicate with the entry for free circulation and be kept by the customs

Dichiarazione dell'esportatore — Statement by the exporter

| | | |
|---|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) Exporter (name, full address, country) | 5. Paese d'origine Country of origin | 6. Paese di destinazione Country of destination |
| 2. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) Consignee (name, full address, country) | 7. Numero/i della/e fattura/e Invoice(s) number(s) | |
| 3. Identità del mezzo di trasporto Identity of means of transport | 8. Numero e natura dei colli Number and kind of packages | 9. Marche e numeri Marks and batch numbers |
| 4. Descrizione dei prodotti Description of products | 10. Massa lorda (kg) Gross mass (kg) | 11. Massa netta (kg) Net mass (kg) |
| 12. Il sottoscritto, responsabile di queste esportazioni, certifica le informazioni di cui sopra I, undersigned, responsible for these exports, certify the above informations | | |
| Data — Date | Luogo — Place | Nome (in stampatello) — Name (in block letters) |
| | | Firma (?) — Signature (?) |

Certificato del laboratorio — Certification by the laboratory

| | |
|---|---|
| 13. Numero di campioni analizzati derivati dai prodotti di cui sopra; campioni rappresentativi prelevati da una persona autorizzata dalle autorità competenti Number of analysed samples from the above products representatively taken by a person authorised by the competent authorities: | 15. Identità del laboratorio (nome, indirizzo completo, paese) Identity of the laboratory (name, full address, country) |
| 14. Livello di radioattività constatata per ciascun campione (Bq/kg) (specificare il numero del lotto per ciascun campione) Recorded radioactivity levels for each sample (Bq/kg) (specify the batch No for each sample): Relazione N. — Report No data — date Questa relazione deve essere presentata immediatamente su domanda delle autorità di controllo This report must be presented immediately on the demand of the control authorities | 16. Accreditato da (nome, indirizzo dell'organismo) Accredited by (name and address of the body) |
| | 17. Data, nome (in stampatello), firma e timbro del laboratorio (?) Date, Name (in block letters), Signature and stamp of the laboratory (?) |

Visto dell'autorità competente — Certification by the competent authority

| |
|--|
| 18. Il sottoscritto, certifica che per i prodotti descritti sopra la radioattività massima accumulata di cesio 134 e 137 non supera: I, undersigned, certify that the accumulated radioactivity level in terms of caesium 134 and 137 for the products described above does not exceed: 370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattieri e per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti e 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti ripresi nel regolamento attuale della Commissione relativo al regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio (1) 370 Bq/kg for milk and milk products and for foodstuffs intended for the special feeding of infants, and 600 Bq/kg for all other products listed in the current Commission Regulation relating to Council Regulation (EEC) No 737/90 (1) |
| Luogo — Place Data — Date Nome (in stampatello) — Name (in block letters) Firma (?) — Signature (?) Timbro (?) — Stamp (?) |
| (1) Cancellare la menzione inutile — Delete as appropriate. (2) Firme e timbri devono essere in colore diverso da quello del testo — Signatures and stamps must be in a different colour from that of the text.» |

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITÀ
EUROPEA**

| Stato membro | Ufficio doganale | |
|-----------------|--|---|
| BELGIQUE/BELGIË | Anvers D.E. — voie maritime Bierset (Grâce-Hollogne) D.E. — voies aérienne et/ou terrestre Bruxelles D.E. — voie aérienne Zaventem D. — voie aérienne | |
| DANMARK | Qualsiasi porto e aeroporto in Danimarca | |
| DEUTSCHLAND | Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz | HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn HZA Stuttgart — ZA Flughafen HZA Ulm — ZA Aalen HZA München-Flughafen HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg HZA Weiden — ZA Waldhaus-Autobahn HZA Bamberg — ZA Kulmbach HZA Nürnberg-Fürth — ZA Neustadt-Aisch HZA Passau — ZA Phillipsreut HZA Regensburg — ZA Hafen HZA Regensburg — ZA Amberg HZA Schweinfurt — ZA Kitzingen HZA Berlin-Packhof — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle Großmarkthallen HZA Berlin-Packhof — ZA Tegel-Flughafen HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen HZA Bremerhaven — ZA Container-Terminal HZA Bremerhaven — ZA Rotersand HZA Hamburg-Freihafen — Abfertigungsstelle HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona HZA Hamburg-St. Annen — ZA Oberelbe HZA Hamburg-Waltershof — Abfertigungsstelle HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen HZA Frankfurt am Main-Flughafen HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen HZA Schwerin — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle Rostock-Seehafen HZA Stralsund — ZA Mukran Grenzkontrollstelle Rügen/Mukran, Im Fährhafen HZA Lüneburg — Abfertigungsstelle HZA Göttingen — Abfertigungsstelle HZA Hannover — Abfertigungsstelle HZA Dortmund — ZA Ost HZA Trier — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn |

| Stato membro | Ufficio doganale | |
|--------------|--|--|
| | Sachsen | HZA Dresden — ZA Friedrichstadt, Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport) HZA Pirna — ZA Zinnwald, Grenzkontrollstelle Zinnwald (für Straßentransport) HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport) |
| | Schleswig-Holstein | HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen HZA Lübeck — ZA Travemünde Grenzkontrollstelle |
| ΕΛΛΑΔΑ | Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου | |
| ESPAÑA | Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (aeropuerto, puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto, puerto), Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Vilagareia (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto) | |
| FRANCE | Dunkerque (transport maritime) Lille (transport aérien et terrestre) Marseille (transport aérien, terrestre et maritime) Roissy (transport aérien et terrestre) Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre) Strasbourg (transport terrestre) Orly (transport aérien) Bordeaux (transport aérien) Lyon-Satolas (transport aérien) Nice-aéroport (transport aérien) Toulouse-Blagnac (transport aérien) Thionville (transport terrestre) Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre) | |
| IRELAND | Tutti gli uffici doganali | |
| ITALIA | Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste Ufficio di Sanità aerea di Torino-Caselle Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio di Sanità marittima di Livorno Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso | |
| LUXEMBOURG | Bureau des douanes et accises, Centre douanier — Luxembourg Bureau des douanes et accises, Luxembourg-Aéroport — Niederanven | |
| NEDERLAND | Tutti gli uffici doganali | |
| ÖSTERREICH | Drasenhofen (Repubblica ceca) Berg (Repubblica slovacca) Nickelsdorf (Repubblica di Ungheria) Heiligenkreuz (Repubblica di Ungheria) Spielfeld (Repubblica di Slovenia) Tisis (Svizzera) Wien Flughafen Schwechat | |

| Stato membro | Ufficio doganale |
|----------------|---|
| PORTUGAL | Porti di Lisbona, Porto e Faro Aeroporti di Lisbona e Leixões |
| SUOMI-FINLAND | Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi |
| SVERIGE | Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Wallhamn, Varberg |
| UNITED KINGDOM | Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton» |

REGOLAMENTO (CE) N. 1622/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 agosto 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di settembre 2001 possono essere presentate domande di titoli per 2 676,0 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1494/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1572/2001 ⁽⁴⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 agosto 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

| Codice prodotto | Destinazione | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 | 4° term. 11 | 5° term. 12 | 6° term. 1 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 10 00 9400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 90 99 9000 | C01 | — | -0,93 | -1,86 | -2,79 | -3,72 | — | — |
| 1002 00 00 9000 | C02 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | — | — |
| | A02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 00 90 9000 | A00 | — | -0,93 | -1,86 | -2,79 | -3,72 | — | — |
| 1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1004 00 00 9400 | A00 | 0 | -0,93 | -1,86 | -2,79 | -3,72 | — | — |
| 1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1005 90 00 9000 | A00 | 0 | -1,00 | 0,00 | -0,93 | -1,86 | — | — |
| 1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 15 9100 | C01 | 0 | -1,27 | -2,55 | -3,82 | -5,10 | — | — |
| 1101 00 15 9130 | C01 | 0 | -1,19 | -2,38 | -3,57 | -4,76 | — | — |
| 1101 00 15 9150 | C01 | 0 | -1,10 | -2,19 | -3,29 | -4,39 | — | — |
| 1101 00 15 9170 | C01 | 0 | -1,01 | -2,03 | -3,04 | -4,05 | — | — |
| 1101 00 15 9180 | C01 | 0 | -0,95 | -1,90 | -2,85 | -3,79 | — | — |
| 1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1102 10 00 9500 | C01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1102 10 00 9700 | C01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 10 9200 | A00 | 0 | -1,40 | -2,79 | -4,19 | -5,58 | — | — |
| 1103 11 10 9400 | A00 | 0 | -1,25 | -2,49 | -3,74 | -4,98 | — | — |
| 1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 90 9200 | A00 | 0 | -1,27 | -2,55 | -3,82 | -5,10 | — | — |
| 1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni a eccezione della Polonia

C02 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan

A02 altri paesi terzi.

DIRETTIVA 2001/61/CE DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2001****sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) L'uso e/o la presenza di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere («BADGE»), di bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri («BFDGE») e di glicidil eteri del Novolac («NOGE») in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ha sollevato quesiti sulla loro sicurezza, essenzialmente allorché sono usati quali additivi.
- (2) Le analisi hanno rivelato la presenza di livelli significativi di tali sostanze e di certi derivati delle stesse in alcuni prodotti alimentari.
- (3) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha espresso il parere che è possibile prorogare per altri tre anni il limite di migrazione specifica per il BADGE e alcuni dei suoi derivati in attesa della presentazione di ulteriori dati tossicologici.
- (4) L'ammissibilità dell'uso e/o della presenza del BADGE può essere prorogata in via provvisoria.
- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha esaminato i dati disponibili in materia di BFDGE che appaiono molto simili ai corrispondenti dati ottenuti per il BADGE.
- (6) L'ammissibilità dell'uso e/o della presenza di BFDGE e di alcuni loro derivati può essere anch'essa prorogata in attesa della presentazione e della valutazione di ulteriori dati tossicologici e a certe condizioni.
- (7) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha dichiarato che, in assenza di informazioni sull'esposizione potenziale e sul profilo tossicologico dei componenti di NOGE con più di due anelli aromatici e dei loro derivati, esso non è in grado di valutare la sicurezza dell'uso e/o della presenza dei prodotti corrispondenti. Il comitato ritiene perciò che attualmente non sia opportuno usare i NOGE quali additivi nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari considerata la loro tendenza a migrare durante tale uso.
- (8) L'uso e/o la presenza di componenti di NOGE con più di due anelli aromatici e dei loro derivati nei materiali e oggetti in materia plastica, nei rivestimenti di superficie e negli adesivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari devono quindi essere regolamentati fissando un limite rigoroso che, nella pratica, ne escluda in via provvisoria l'uso come additivi in attesa della presentazione di dati adeguati per un'appropriata valutazione del rischio nonché in attesa dello sviluppo di metodi adeguati per la determinazione dei loro livelli nei prodotti alimentari.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

- (9) L'ammissibilità dell'uso e/o della presenza di NOGE e BFDGE quali monomeri e sostanze di partenza per la preparazione di rivestimenti speciali utilizzati per la copertura di superfici di contenitori molto grandi deve essere prorogata in via provvisoria in attesa della presentazione di ulteriori dati tecnici. Dato l'elevato rapporto volume/superficie di tali contenitori e il loro uso ripetuto nel corso della loro lunga durata di vita, che riduce la migrazione e il contatto con i prodotti alimentari a temperatura ambiente nella maggior parte delle applicazioni, non appare necessario fissare un limite di migrazione per i NOGE e i BFDGE in riferimento a tali contenitori.
- (10) Gli Stati membri che non abbiano ancora autorizzato l'uso e/o la presenza di BADGE e/o BFDGE e/o NOGE in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari hanno facoltà di mantenere in vigore tale divieto.
- (11) L'uso di BADGE, BFDGE e NOGE e/o la loro presenza nei materiali e oggetti in materia plastica, nei rivestimenti di superficie — in particolare nelle vernici, nelle lacche e nelle pitture — nonché negli adesivi, devono essere disciplinati a livello comunitario onde prevenire rischi per la salute umana e ostacoli alla libera circolazione dei beni.
- (12) Si deve prevedere un periodo di transizione per i materiali e oggetti che siano destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o che vengano messi a contatto con gli stessi e la cui data di fabbricazione sia anteriore al 1° dicembre 2002.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai seguenti materiali e oggetti:

- a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di materie plastiche;
- b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie;
- c) adesivi,

che sono fabbricati con o contengono una o più delle seguenti sostanze:

- 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere (di seguito denominato «BADGE») e alcuni suoi derivati,
- bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri (di seguito denominati «BFDGE») e alcuni loro derivati,
- altri glicidil eteri del novolac (di seguito denominati «NOGE») e alcuni loro derivati,

e che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione.

2. La presente direttiva non si applica ai contenitori o ai serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri, né alle relative tubature o alle tubature ad essi collegate, che siano ricoperti da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non devono cedere le sostanze elencate nell'allegato I in quantità superiore al limite ivi fissato.

L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 3

I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non devono cedere le sostanze menzionate nell'allegato II in una quantità che, addizionata alla somma di BADGE e dei suoi derivati elencati nell'allegato I, superi il limite fissato nell'allegato II.

L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 4

A decorrere dal 1° dicembre 2002, la quantità di componenti di NOGE con più di due anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonché i loro derivati, contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1 000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm², compresa la tolleranza analitica.

L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 5

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai materiali e oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), che siano immessi in libera pratica nella Comunità prima del 1° dicembre 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Limiti di migrazione specifica per il BADGE e alcuni suoi derivati

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
 - a) BADGE [= 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere];
 - b) BADGE.H₂O;
 - c) BADGE.HCl;
 - d) BADGE.2HCl;
 - e) BADGE.H₂O.HCl;non deve superare i seguenti limiti:
 - 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero
 - 1 mg/6 dm² conformemente ai casi previsti all'articolo 4 della direttiva 90/128/CEE della Commissione ⁽¹⁾.
2. Il test di migrazione è effettuato conformemente alle regole stabilite nella direttiva 82/711/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione ⁽³⁾, nonché nella direttiva 90/128/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/91/CE ⁽⁴⁾. Tuttavia in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BADGE.2H₂O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari e/o bibite per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e), non può superare i limiti fissati al paragrafo 1.

ALLEGATO II

Limiti di migrazione specifica per BFDGE e alcuni loro derivati

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
 - a) BFDGE [= bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri];
 - b) BFDGE.H₂O;
 - c) BFDGE.HCl;
 - d) BFDGE.2HCl;
 - e) BFDGE.H₂O.HCl;addizionata alla somma di quelli elencati nell'allegato I non deve superare i seguenti limiti:
 - 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero
 - 1 mg/6 dm² conformemente ai casi previsti all'articolo 4 della direttiva 90/128/CEE.
2. Il test di migrazione è effettuato conformemente alle regole stabilite nella direttiva 82/711/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE, nonché nella direttiva 90/128/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/91/CE. Tuttavia in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BFDGE.2H₂O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari e/o bibite per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e), non può superare i limiti fissati al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2001**

relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

(2001/613/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La mobilità transnazionale delle persone contribuisce al pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e all'insieme della società europea di beneficiare degli effetti che ne derivano. Tali esperienze risultano tanto più necessarie nelle prospettive occupazionali attualmente limitate e in un mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.
- (2) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, esercitata nell'ambito dei programmi comunitari o al di fuori di questi, rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato. Il diritto di circolare liberamente e il diritto di soggiornare liberamente sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato.
- (3) La direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, riconosce il diritto di soggiorno dei lavoratori dipendenti e dei membri della loro famiglia. La direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti ⁽⁵⁾, obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di un altro Stato membro ammesso a seguire una formazione professionale, così come al coniuge e ai figli a carico che non godono dello stesso diritto sulla base di un'altra disposizione del diritto comunitario. Inoltre la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno ⁽⁶⁾, riconosce più in generale il diritto di soggiorno ai cittadini dell'Unione a determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU C 168 del 16.6.2000, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 53.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 gennaio 2001 (GU C 70 del 2.3.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 26 giugno 2001.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

- (4) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, è anch'essa parte integrante del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
- (5) Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato, il 14 dicembre 2000, una risoluzione relativa al piano d'azione per la mobilità ⁽¹⁾, anch'esso approvato al Consiglio europeo di Nizza.
- (6) A norma del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio ⁽²⁾ sono state parzialmente estese agli studenti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽³⁾.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, prevede la parità di trattamento, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
- (8) Il riconoscimento delle qualifiche professionali in vista dell'accesso alle professioni regolamentate come quella d'insegnante e del loro esercizio, è disciplinato nella Comunità dal sistema generale posto in essere dalle direttive 89/48/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ e 92/51/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (9) La risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali ⁽⁷⁾, e quella del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale ⁽⁸⁾ hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al «miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri, e delle qualifiche stesse», rendendoli più chiari e leggibili e quindi più trasparenti. È stato inoltre creato un foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, con il compito di presentare proposte concrete per l'attuazione di dette risoluzioni. Le prime proposte sono state presentate nel febbraio 2000.
- (10) La partecipazione dei giovani ad attività transnazionali di volontariato contribuisce al loro futuro orientamento professionale e favorisce lo sviluppo delle loro attitudini sociali e un'integrazione equilibrata nella società, contribuendo così allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Poiché l'attività di volontariato costituisce inoltre un'attività di solidarietà concreta senza scopi di lucro e non remunerata non la si deve assimilare, nel quadro della legislazione nazionale, a un'occupazione.
- (11) Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a valutare la fattibilità dell'attuazione, su una base volontaria, di un supplemento europeo al titolo di studio universitario, al fine di creare sinergie fra il riconoscimento accademico e il riconoscimento professionale ⁽⁹⁾. I lavori intrapresi in questo senso dalla Commissione, congiuntamente al Consiglio d'Europa e all'UNESCO, sono stati terminati e saranno presto seguiti da una campagna di sensibilizzazione.
- (12) Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale», adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l'esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità di status che gli Stati membri riconoscono agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia di diritto di soggiorno, di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità di chi lo presta.
- (13) Coloro che desiderano avvalersi della mobilità nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, in particolare gli studenti, le persone in fase di formazione, coloro che svolgono attività di volontariato, gli insegnanti e i formatori sono spesso scoraggiati dai numerosi ostacoli che incontrano, come lo dimostrano le petizioni che inviano al Parlamento europeo. In tale contesto l'azione della Comunità dovrebbe rispondere alle aspirazioni dei cittadini in termini di mobilità per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale.

⁽¹⁾ GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/5/CE (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).

⁽⁷⁾ GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU C 195 del 6.7.1996, pag. 6.

- (14) Nell'ambito dell'articolo 293 del trattato, che prevede in particolare che gli Stati membri avviino fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire a favore dei loro cittadini l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità, occorre ricordare che quest'insieme di convenzioni bilaterali non è completo, il che fa sì che sussistano tuttora una serie di ostacoli alla mobilità.
- (15) Il Libro verde proponeva una serie di linee d'azione tese all'eliminazione di questi ostacoli. Dette linee hanno trovato il più ampio consenso nell'ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. È quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità. Un'attenzione particolare andrebbe prestata alle esigenze dei gruppi più svantaggiati e vulnerabili, come le persone disabili.
- (16) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 si è pronunciato a favore della mobilità come elemento essenziale per la nuova società del sapere e per la promozione della formazione permanente. In tale contesto ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a:
- adottare, nell'ambito delle loro competenze, le misure necessarie a incoraggiare la mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei formatori, in particolare mediante l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità stessa, mediante un'accresciuta trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché mediante misure specifiche per sopprimere gli ostacoli alla mobilità degli insegnanti entro l'anno 2002,
 - mettere a punto un modello comune europeo di curriculum vitae per favorire la mobilità, aiutando gli istituti di istruzione e di formazione e i datori di lavoro a meglio valutare le conoscenze acquisite.
- Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione a creare una banca dati europea sulle possibilità di lavoro e di formazione che possa facilitare la mobilità, migliorando la capacità di inserimento professionale e riducendo il deficit di qualifiche.
- (17) La mobilità favorisce la scoperta di nuove realtà culturali e sociali. È dunque opportuno facilitare la preparazione culturale e l'apertura alla vita, all'apprendimento e alle pratiche di lavoro nei diversi paesi europei, nonché il reinserimento sociale al ritorno nella comunità di origine, in particolare impartendo una formazione interculturale al personale di riferimento competente per ciascun gruppo considerato (docenti e personale amministrativo delle università, insegnanti e formatori responsabili della formazione professionale, insegnanti e dirigenti scolastici, personale delle organizzazioni di scambio sia di origine che ospitanti ecc.) e di incoraggiare gli istituti di istruzione e formazione a prevedere personale addetto a coordinare e a facilitare la formazione interculturale.
- (18) La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato nella misura in cui un'azione comunitaria che completa l'azione degli Stati membri risulti necessaria affinché vengano rimossi gli ostacoli alla mobilità. In detto contesto è opportuno sottolineare che la mobilità, in quanto presenta per definizione aspetti transnazionali, richiede un intervento comunitario. La presente raccomandazione è inoltre conforme al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, poiché si limita a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.
- (19) La presente raccomandazione intende incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di mobilità sostenendo le loro azioni e rispettando pienamente le loro responsabilità, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali in particolare per quanto riguarda l'attuazione degli inviti che essa contiene.
- (20) La presente raccomandazione riguarda i cittadini degli Stati membri che desiderano maturare un'esperienza in uno Stato membro diverso da quello d'origine. È tuttavia opportuno ricordare che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro, e che una politica comunitaria più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione. Ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro dovrebbero essere accordati in tale Stato membro un insieme di diritti il più simile possibile a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione.

(21) I programmi comunitari in materia d'istruzione, formazione e gioventù sono aperti alla partecipazione degli Stati dell'associazione europea di libero scambio che partecipano all'accordo sullo Spazio economico europeo e dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni di cui agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia. È opportuno sensibilizzare questi paesi in merito alla presente raccomandazione, nonché facilitare la mobilità dei loro cittadini i quali, nel quadro di un programma comunitario, compiano periodi di studio o formazione, partecipino a un'esperienza di volontariato, svolgano un'attività di insegnante o di formatore all'interno dell'Unione europea.

(22) I programmi comunitari, ivi compresi i programmi sopra menzionati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone prassi e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. Sarebbe opportuno prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti,

I. RACCOMANDANO agli Stati membri:

1. Misure comuni a tutte le categorie di persone interessate dalla presente raccomandazione

a) di adottare le misure che reputano appropriate per rimuovere gli ostacoli giuridici ed amministrativi alla mobilità delle persone che intraprendono in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore, in particolare nell'ambito dei programmi comunitari (segnatamente Socrate, Leonardo da Vinci, Gioventù) ma anche al di fuori di questi; di cooperare con la Commissione nel promuovere lo scambio di esperienze e di buone prassi in materia di mobilità transnazionale delle persone interessate e riguardo ai diversi aspetti della presente raccomandazione;

b) di adottare le misure che reputino appropriate per ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, e in particolare:

— promuovere l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie e sensibilizzare soprattutto i giovani alla cittadinanza dell'Unione e al rispetto delle differenze culturali e sociali,

— promuovere una preparazione linguistica e culturale prima di qualsiasi azione di mobilità;

c) di promuovere lo sviluppo di vari dispositivi di sostegno finanziario della mobilità (indennità, borse di studio, sovvenzioni, prestiti, ecc.) e in particolare:

— di facilitare la trasferibilità delle borse di studio e degli aiuti nazionali,

— di adottare le misure che reputano appropriate affinché le procedure di trasferimento e di pagamento all'estero delle borse di studio e di altri aiuti siano facilitate e semplificate;

d) di adottare le misure che reputano appropriate per promuovere uno spazio europeo delle qualifiche, ossia permettere alle persone interessate di fornire una prova, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, dei titoli ottenuti e dell'esperienza maturata nello Stato che le ha ospitate; questo potrebbe risultare possibile promuovendo gli obiettivi delle risoluzioni del 1992 e 1996 sulla trasparenza delle qualifiche e dei certificati di formazione, incoraggiando l'utilizzo del documento «Europass-Formazione», previsto dalla decisione 1999/51/CE, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ivi compreso l'apprendistato⁽¹⁾, del supplemento europeo al diploma e dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in particolare mediante l'elaborazione di un quadro europeo di competenza di base e di un modello comune europeo di curriculum vitae;

e) di esaminare in che misura le persone interessate dalla presente raccomandazione possano beneficiare dei dispositivi di sostegno garantiti alle stesse categorie di persone nello Stato ospitante, quali, per esempio, riduzioni sui trasporti pubblici, sussidi per il vitto e l'alloggio, nonché accesso alle biblioteche e ai musei, ad eccezione delle prestazioni di previdenza sociale. Al riguardo dovrebbe essere avviata una riflessione sull'introduzione di una «carta della persona in mobilità»;

(¹) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

- f) di contribuire affinché le persone interessate alla mobilità possano avere agevole accesso a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato e di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore negli altri Stati membri, ampliando l'attività dei centri di informazione sul riconoscimento accademico nazionale, della rete europea dei centri di informazione e di «Europe en direct», in particolare sui seguenti aspetti:
- miglioramento della diffusione delle informazioni sulle possibilità e le condizioni (in particolare sui dispositivi di sostegno finanziario) di realizzazione della mobilità transnazionale,
 - conoscenza da parte dei loro cittadini dei propri diritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli accordi reciproci in vigore concernenti la previdenza sociale quando essi siano temporaneamente residenti in un altro Stato membro,
 - promozione della formazione di responsabili amministrativi a tutti i livelli e della loro informazione regolare sull'acquis comunitario in materia di mobilità,
 - partecipazione all'attività di creazione di una banca dati europea sulle possibilità di occupazione e apprendistato, nel quadro di procedure decentralizzate, traendo pienamente profitto dalle strutture e dai meccanismi esistenti quali i Servizi europei dell'occupazione (EURES);
- g) di adottare le misure che reputino appropriate affinché le categorie di persone interessate dalla presente raccomandazione non siano discriminate, nei rispettivi Stati membri di origine, rispetto alle stesse categorie di persone che non maturano un'esperienza di mobilità transnazionale;
- h) di adottare le misure che ritengono adeguate onde abolire gli ostacoli alla mobilità dei cittadini di Stati terzi che, nell'ambito di un programma comunitario quale Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù, svolgono studi o seguono una formazione, partecipano ad un'esperienza di volontariato, svolgono un'attività d'insegnante o di formatore.

2. Misure riguardanti più specificamente gli studenti

- a) di facilitare il riconoscimento a fini accademici, nello Stato membro d'origine, del periodo di studi intrapreso nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) che, fondato sulla trasparenza dei curricula, garantisce il riconoscimento delle esperienze e dei risultati accademici grazie ad un contratto stabilito precedentemente fra lo studente, l'istituto d'origine e quello ospitante;
- b) di adottare, d'altro canto, misure appropriate affinché le decisioni delle autorità competenti in materia di riconoscimento accademico siano adottate entro termini di tempo ragionevoli, siano motivate e possano formare oggetto di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale;
- c) di incoraggiare gli istituti d'istruzione a rilasciare un supplemento europeo, sotto forma di allegato amministrativo al diploma, la cui funzione è di descrivere gli studi svolti per facilitarne il riconoscimento;
- d) di incoraggiare gli studenti a terminare una parte dei loro studi in un altro Stato membro e facilitare il riconoscimento dei periodi di studi conclusi positivamente in un altro Stato membro;
- e) di adottare o incoraggiare l'adozione di misure appropriate per aiutare gli studenti a dimostrare che essi dispongono di una copertura delle spese sanitarie o assicurazione sanitaria ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno;
- f) di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagogico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema di istruzione dello Stato membro ospitante così come il suo reinserimento nel sistema educativo dello Stato membro d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates.

3. Misure riguardanti più specificatamente le persone in formazione

- a) di promuovere, nello Stato membro d'origine, la presa in considerazione della formazione seguita con esito positivo nello Stato membro ospitante; a tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'impiego, fra l'altro, del documento «Europass-Formazione»;

- b) d'incoraggiare l'uso di modelli più trasparenti per i certificati di formazione professionale indicati nella risoluzione del 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché, nelle proposte presentate dal Forum europeo per la trasparenza delle qualifiche professionali. Tali proposte sono in particolare finalizzate a:
- rilasciare, insieme ad ogni certificato nazionale ufficiale, una traduzione del certificato e/o un supplemento europeo al certificato,
 - designare dei punti nazionali di riferimento incaricati di fornire informazioni sulle qualifiche professionali nazionali;
- c) di adottare le misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria nonché nel quadro della legislazione nazionale, affinché le persone che si trasferiscono in un altro Stato membro per seguirvi una formazione riconosciuta non siano discriminate, a causa della mobilità per quanto concerne la pertinente previdenza sociale, comprese le formalità amministrative relative a tale previdenza come l'assistenza sanitaria e altre prestazioni pertinenti;
- d) di adottare le misure che reputano appropriate sul piano amministrativo per facilitare l'ottenimento della prova che la persona che accede a una formazione in un altro Stato membro dispone di risorse sufficienti, come previsto dalla direttiva 90/364/CEE del Consiglio.
4. Misure riguardanti più specificamente le persone che svolgono attività di volontariato
- a) di fare in modo che la specificità del volontariato sia presa in considerazione nelle disposizioni legislative ed amministrative nazionali;
- b) di promuovere la presa in considerazione, nello Stato membro d'origine, dell'attività di volontariato svolta nello Stato membro ospitante, mediante un attestato di partecipazione ai progetti di volontariato che descriva l'esperienza maturata, nel quadro dell'obiettivo della realizzazione di un modello europeo comune di curriculum vitae;
- c) di adottare le misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria e nel quadro della legislazione nazionale, affinché tanto il volontario quanto la sua famiglia non siano discriminate, a causa della mobilità, per quanto concerne la pertinente previdenza sociale, come l'assistenza sanitaria e le politiche sociali a favore delle famiglie;
- d) di adottare le misure che reputano appropriate, nel quadro della legislazione nazionale, affinché l'attività di volontariato riconosciuta non retribuita non sia assimilata a un'occupazione.
5. Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti e i formatori
- a) di prendere in considerazione per quanto possibile i problemi degli insegnanti e dei formatori in fase di mobilità a tempo determinato a cui si applicano le legislazioni di vari Stati membri e di incoraggiare la cooperazione al riguardo;
- b) di adottare le misure che reputano appropriate per facilitare agli insegnanti e formatori la mobilità verso un altro Stato membro, per esempio:
- prevedendo dei meccanismi di supplenza degli insegnanti e dei formatori in mobilità europea,
 - assicurando che siano posti in essere dei meccanismi che ne facilitino l'integrazione nell'istituto ospitante,
 - considerando la possibilità di introdurre, secondo modalità definite a livello nazionale, «periodi europei di formazione» che consentano più facilmente di seguire un'esperienza di mobilità;
- c) d'incoraggiare l'introduzione di una dimensione europea nell'ambiente professionale degli insegnanti e dei formatori, in particolare:
- nel contenuto dei programmi di formazione degli insegnanti e dei formatori,
 - favorendo i contatti tra i centri di formazione degli insegnanti e dei formatori situati nei vari Stati membri, anche tramite scambi e periodi di tirocinio in un altro Stato membro;
- d) di promuovere la presa in considerazione dell'esperienza di mobilità europea come uno degli elementi della carriera degli insegnanti e dei formatori.

II. INVITANO gli Stati membri:

- a redigere e a trasmettere alla Commissione, entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione e in seguito ogni due anni, una relazione di valutazione sulle misure da essi adottate in risposta alle raccomandazioni di cui sopra e al piano d'azione per la mobilità.

III. INVITANO la Commissione:

- a) a costituire un gruppo di esperti, che comprenda i funzionari responsabili del coordinamento, a livello nazionale, dell'attuazione delle presenti raccomandazioni e delle misure contenute nel piano d'azione per la mobilità e in cui siano rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio di informazioni e di esperienze sulle stesse;
- b) a continuare a cooperare con gli Stati membri e con le parti sociali, in seno al Forum europeo sulla trasparenza delle qualifiche professionali, al fine di consentire lo scambio di informazioni valide e di esperienze sull'attuazione delle misure preconizzate dalla presente raccomandazione;
- c) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, non oltre due anni e sei mesi dopo l'adozione della presente raccomandazione e in seguito ogni due anni, una sintesi analitica delle relazioni degli Stati membri di cui alla parte II e a includere in tale sintesi un riferimento ai settori di attività in cui può rendersi necessaria un'azione comunitaria volta ad integrare le misure adottate dagli Stati membri;
- d) a studiare le modalità per l'introduzione di una carta di alunno/studente/persona in formazione/volontario in seno alla Comunità che consenta ai titolari di tali carte di usufruire di una serie di riduzioni durante il periodo della loro mobilità;
- e) a elaborare proposte volte a migliorare la cooperazione in materia di promozione della trasparenza delle qualifiche, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad EUROPASS per i paesi terzi che partecipano a programmi comunitari, per quanto concerne gli attestati di formazione professionale;
- f) a studiare le modalità appropriate per adottare, in cooperazione con gli Stati membri, misure finalizzate allo scambio di informazioni sulle possibilità di istruzione, formazione e partecipazione a un'attività di volontario, di insegnante o di formatore negli altri Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNDEERS

ALLEGATO

CATEGORIE DI PERSONE INTERESSATE DALLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

Le persone di seguito indicate sono interessate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata fra due Stati, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina, in linea di principio, con un ritorno nello Stato d'origine. Tali persone conservano la residenza, quale definita dalle legislazioni di ciascuno Stato membro, nello Stato d'origine.

I. Studenti

Le persone che svolgono studi negli istituti di insegnamento, quali gli studi di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato.

II. Persone in fase di formazione

Le persone che, indipendentemente dalla loro età e dalle condizioni professionali, intraprendono una formazione professionale, a qualsiasi livello, incluso il livello di istruzione superiore.

III. Persone che svolgono attività di volontariato

Le persone, in modo particolare giovani, che nell'ambito della sezione «Servizio volontario europeo» del programma comunitario «Gioventù» o nell'ambito di progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al «Servizio volontario europeo», s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopo di lucro e non retribuita, che li aiuti ad acquisire attitudini e competenze sociali e personali.

IV. Insegnanti

Le persone che svolgono attività di insegnamento in istituti di insegnamento quali quelli di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato.

V. Formatori

Le persone che dispensano una formazione, sia nell'ambito di centri di insegnamento o di formazione professionale, come quelli di cui all'articolo 150, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, che nell'ambito di centri d'apprendistato o di imprese.

**DECISIONE N. 2/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI POLONIA
del 7 maggio 2001**

che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Polonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea

(2001/614/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Repubblica di Polonia, se prorogare per altri cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Polonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) Il PIL pro capite della Repubblica di Polonia, calcolato in parità del potere d'acquisto, è risultato pari al 36 % della media comunitaria per il 1998 ed è opportuno applicare tale proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica di Polonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo

87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea è prorogato di altri cinque anni.

Articolo 2

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, la Repubblica di Polonia presenterà alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica di Polonia e la Commissione europea valuteranno congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾. La proposta congiunta sarà successivamente sottoposta al Comitato di associazione, che prenderà una decisione a tal fine.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. BARTOSZEWSKI

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

DECISIONE N. 3/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-POLONIA

del 23 maggio 2001

che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

(2001/615/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 dell'accordo europeo, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'accordo europeo, il concetto di «aiuto pubblico» di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia (aiuti di Stato).
- (3) La Repubblica di Polonia designerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale quale organismo di controllo competente in materia di aiuti di Stato.
- (4) Tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti già in essere o futuri nella Repubblica di Polonia ed esprimerà un parere sulla loro compatibilità con l'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 dell'accordo europeo, nonché con l'articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafi 2 e 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sui

prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

- (5) Nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica di Polonia si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva tempestivamente tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale.
- (6) La Commissione delle Comunità europee assisterà detto organismo di controllo provvedendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, alla documentazione, alla formazione, ai viaggi di studio e ad altre forme di assistenza tecnica connesse,

DECIDE:

Articolo 1

Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), allegate alla presente decisione.

Articolo 2

Le suddette norme di attuazione entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

*Per il Consiglio di associazione**Il Presidente*

W. BARTOSZEWSKI

NORME DI ATTUAZIONE

per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

SORVEGLIANZA DEGLI AIUTI DI STATO DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 1

Sorveglianza degli aiuti di Stato da parte degli organismi di controllo

Fatte salve le norme procedurali in vigore nella Comunità europea («la Comunità») e nella Repubblica di Polonia, gli organismi di controllo competenti della Comunità e della Repubblica di Polonia esaminano e valutano la compatibilità con l'accordo europeo degli aiuti di Stato rispettivamente concessi. Gli organismi di controllo sono per la Comunità la Commissione delle Comunità europee («la Commissione») e per la Repubblica di Polonia il presidente dell'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori.

ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

Articolo 2

Criteri di compatibilità

1. La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni del Consiglio di associazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. L'organismo di controllo della Repubblica di Polonia è informato di tutti gli atti connessi all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei criteri di compatibilità comunitari di cui al paragrafo 1 che non sono pubblicati ma sui quali si richiama specificamente l'attenzione di tutti gli Stati membri.

3. Se la Repubblica di Polonia non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità

ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Polonia solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle presenti norme.

4. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi altro cambiamento di rilievo della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3

Aiuti di entità trascurabile

Si considera che i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi che non comportano aiuti all'esportazione e che non superano la soglia applicabile nella Comunità per gli aiuti di entità trascurabile⁽¹⁾ abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sugli scambi tra le Parti; tali aiuti e programmi non sono pertanto soggetti alle presenti norme. Il presente articolo non si applica alle industrie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle costruzioni navali, ai trasporti o agli aiuti per le spese relative all'agricoltura o alla pesca.

Articolo 4

Deroghe

1. A norma e nei limiti dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, la Repubblica di Polonia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Gli organismi di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle aree della Repubblica di Polonia che possono beneficiare degli aiuti regionali nazionali. Essi presentano una proposta comune al Comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso.

3. Gli organismi di controllo possono, se necessario e su richiesta della Repubblica di Polonia, valutare congiuntamente i problemi sollevati dall'applicazione dell'*acquis communautaire* nel settore degli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica di Polonia durante il completamento della transizione verso l'economia di mercato. La valutazione di tali problemi non potrà riguardare i settori dell'agricoltura, della pesca, del carbone e dell'acciaio, né i settori sensibili (automobili, fibre sintetiche e costruzione navale) per i quali esistono regimi comunitari specifici. Gli organismi di controllo presentano, se del caso, una proposta congiunta al Consiglio di associazione che può prendere una decisione.

⁽¹⁾ Attualmente, la soglia per gli aiuti di entità trascurabile applicabile nella Comunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9) è un totale di 100 000 EUR di aiuti per impresa in un periodo di tre anni.

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Articolo 5

Esame di determinati aiuti

1. Qualora l'importo degli aiuti in questione superi i 3 milioni di EUR, l'organismo di controllo competente può sottoporre all'esame del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi, a prescindere dal fatto che questi rientrino o meno nei quadri e negli orientamenti della Comunità. Il sottocomitato può presentare una relazione al Comitato di associazione, che può adottare opportune decisioni o formulare opportune raccomandazioni in merito alla compatibilità del programma di aiuti o dell'aiuto concesso con l'accordo europeo e con le presenti norme.

2. Lo scopo principale di tali decisioni o raccomandazioni è evitare il ricorso a misure di difesa commerciale a seguito dell'aiuto in questione.

3. Il Comitato di associazione può decidere di estendere ulteriormente le possibilità di esame previste nel presente articolo.

Articolo 6

Richiesta di informazioni

Se l'organismo di controllo di una Parte ritiene che un programma di aiuti o un singolo aiuto concesso leda interessi rilevanti di tale Parte, esso può chiedere informazioni in merito all'organismo competente. In ogni caso, ciascun organismo di controllo ha cura di informare l'altro sugli sviluppi più rilevanti che possano presentare un interesse pratico per quest'ultimo.

Articolo 7

Consultazioni e cortesia

1. Se la Commissione o l'organismo di controllo della Repubblica di Polonia ritengono che la concessione di un aiuto di Stato sul territorio di competenza dell'altro organismo pregiudichi in misura considerevole importanti interessi per quanto li riguarda, possono chiedere l'avvio di consultazioni con l'altro organismo e successivamente possono chiedere che l'organismo di controllo dell'altra Parte avvii le opportune procedure per rimediare alla situazione. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma della pertinente legislazione della Parte rispettiva e non incide sulla piena autonomia della decisione finale presa dall'organismo interpellato nel contesto dell'accordo europeo.

2. L'organismo di controllo interpellato esamina con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi presentati dall'organismo richiedente, in particolare per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli per gli interessi importanti della Parte richiedente ad esso segnalati.

3. Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, gli organismi di controllo che partecipano alle consultazioni previste ai sensi del presente articolo cercano di trovare, entro tre mesi, una soluzione accettabile per entrambe le Parti tenendo conto dei rispettivi importanti interessi in gioco.

Articolo 8

Soluzione dei problemi

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 7 non permettono di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le Parti, su richiesta di una delle Parti ed entro tre mesi dalla richiesta si procede a uno scambio di opinioni nell'ambito del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato istituito nel quadro dell'accordo europeo.

2. Se tale scambio di opinioni non consente di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la questione può essere sottoposta al Comitato di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni per risolvere le controversie.

3. Tali procedure lasciano impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma dell'articolo 63, paragrafo 6 dell'accordo europeo e dell'articolo 8, paragrafo 6 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Gli strumenti commerciali, tuttavia, dovrebbero essere usati solo in mancanza di altre soluzioni.

Articolo 9

Segretezza e riservatezza delle informazioni

1. Con riferimento all'articolo 63, paragrafo 7 dell'accordo europeo, nessuno dei due organismi di controllo è tenuto a fornire informazioni all'altro organismo di controllo se la comunicazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione dell'organismo in possesso di tali informazioni.

2. Ciascun organismo di controllo accetta di mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione fornitagli dall'altro organismo in via confidenziale.

TRASPARENZA

Articolo 10

Inventario

1. Nel quadro dei programmi comunitari pertinenti, la Commissione aiuta la Repubblica di Polonia a redigere, e successivamente ad aggiornare, sulle stesse basi della Comunità, l'inventario dei suoi programmi di aiuti e dei singoli aiuti concessi onde garantire e migliorare costantemente la trasparenza.

2. La Commissione informa periodicamente la Repubblica di Polonia della documentazione elaborata per scopi analoghi in rapporto agli Stati membri della Comunità.

*Articolo 11***Informazione reciproca**

Entrambe le Parti garantiscono la trasparenza in materia di aiuti di Stato procedendo, su basi regolari e reciproche, a opportune pubblicazioni e a scambi di informazioni sulla loro politica in materia.

VARIE

*Articolo 12***Assistenza amministrativa (lingue)**

La Commissione e l'organismo di controllo della Repubblica di Polonia provvedono agli aspetti pratici della reciproca assistenza o trovano altre soluzioni appropriate per quanto riguarda, in particolare, il problema delle traduzioni.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2001

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoonosanitario nel 2001

[notificata con il numero C(2001) 1544]

(I testi in lingua danese, tedesca, francese, spagnola, svedese e inglese sono i soli facenti fede)

(2001/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolare l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

- direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla decisione 93/384/CEE ⁽⁴⁾,
- direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,
- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁶⁾, modificata da

ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA ⁽⁸⁾,
- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽⁹⁾,
- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽¹⁰⁾,
- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,
- direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹²⁾,
- decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹³⁾,
- decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽⁸⁾ GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽¹¹⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽¹³⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 40.

⁽¹⁴⁾ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

- (2) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni programmate siano attuate efficacemente e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.
- (3) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 ⁽¹⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule di Hannover per quanto riguarda la peste suina classica di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 46 000 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 75 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 3

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 55 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 4

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Pirbright Laboratory per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 5

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati allo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus per quanto riguarda le malattie dei pesci di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 6

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Ifremer di La Tremblade per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio de sanidad y producción animal di Algete per quanto riguarda la peste equina di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio Pirbright del Regno Unito per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 115 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio AFSSA di Nancy per quanto riguarda i test sierologici della rabbia di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 130 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 10

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE affidati all'Interbull Centre di Uppsala per quanto riguarda l'armonizzazione dei vari metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60 000 EUR il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Articolo 11

L'aiuto finanziario della Comunità è pagato secondo le modalità seguenti:

- a) il 70 % mediante anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario;
- b) il saldo previa presentazione di documenti giustificativi e di un rapporto tecnico da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario;
- c) le azioni programmate sono attuate efficacemente e le autorità forniscono tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

Articolo 12

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2001
relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia nel 2000

[notificata con il numero C(2001) 2224]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2001/617/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE, la Grecia può beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità per le spese ammissibili sostenute ai fini di attuare le misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica manifestatisi nel 2000.

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2000 si sono manifestati in Grecia focolai di afta epizootica. L'insorgenza della malattia rappresenta un serio pericolo per il bestiame della Comunità. Allo scopo di prevenire la diffusione della malattia e di favorirne l'eradicazione, la Comunità può contribuire alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.
- (2) Non appena la presenza dell'afta epizootica era stata confermata ufficialmente, le autorità greche hanno riferito di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e applicato immediatamente le disposizioni pertinenti della direttiva 85/511/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.
- (4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le misure previste siano efficacemente attuate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.
- (5) È opportuno precisare i termini «indennizzo adeguato degli allevatori», che figurano all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato sulla base della seguente documentazione:

- a) i documenti giustificativi presentati dalla Grecia inerenti all'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori per:
 - l'abbattimento e/o la distruzione degli animali e, ove necessario, del latte,
 - la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda,
 - la distruzione degli alimenti contaminati e, ove necessario, dei materiali contaminati;
- b) le risultanze dei controlli della Commissione di cui all'articolo 3.

2. I documenti indicati al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica riguardante tutte le aziende in cui sono stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa dell'afta epizootica. Le relazioni sono redatte su supporto elettronico secondo il modello e il formato richiesti dalla Commissione.

3. I documenti giustificativi concernenti le misure adottate nel periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 15 luglio 2001.

4. Ai fini della presente decisione, «indennizzo adeguato» significa indennizzo degli animali pari al valore da essi posseduto immediatamente prima di contrarre la malattia.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 3

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'applicazione delle misure suddette e le corrispondenti spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri delle risultanze dei controlli effettuati.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2001

che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE

[notificata con il numero C(2001) 2236]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/618/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/24/CEE della Commissione⁽³⁾ stabilisce garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a Stati membri o regioni indenni dalla malattia.
- (2) La decisione 93/244/CEE della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità che applicano programmi riconosciuti per l'eradicazione della malattia.
- (3) L'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) è l'organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel Codice zoosanitario internazionale.
- (4) Il capitolo del Codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato di recente sottoposto a sostanziali modifiche.
- (5) È opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità.
- (6) Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE.

(7) Per motivi di chiarezza, le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE devono essere abrogate e deve essere adottata una decisione unica riguardante le garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La spedizione di suini destinati all'allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell'allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
- b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente;
- c) per quanto riguarda l'azienda di origine dei suini:
 - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata nell'azienda in causa negli ultimi 12 mesi,
 - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui alla lettera b) e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa,

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 111 del 5.5.1993, pag. 21.

- negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky,
 - i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE,
 - negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l'individuazione della malattia;
- d) i suini da trasportare:
- non sono stati vaccinati,
 - nei 30 giorni precedenti allo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia,
 - devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno:
 - i) 30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione;
 - ii) 90 giorni, nel caso di suini destinati all'allevamento,
 - sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l'una e l'altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell'anticorpo ADV-gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti alla spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell'unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare:
 - i) una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 % nell'unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione;
 - ii) una sieroprevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % nell'unità di isolamento nel caso di suini destinati all'allevamento.
- Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora:
- i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), un'indagine sierologica che dimostri l'assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;
 - ii) i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine;
 - iii) non siano stati introdotti nuovi suini nell'azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.

Articolo 2

La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell'allegato I, in provenienza da altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
- b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 1, lettera b), deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini;
- c) tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:
 - provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1, lettera c), oppure
 - essere stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky almeno 15 giorni prima della spedizione e provenire da un'azienda d'origine in cui:
 - i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell'autorità competente;
 - ii) siano rimasti almeno 30 giorni prima della spedizione e dove non sono stati riscontrati sintomi clinici o patologici della malattia al momento della compilazione del certificato sanitario di cui all'articolo 7, oppure
 - non essere stati vaccinati e provenire da un'azienda in cui
 - i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell'autorità competente e nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia sia stata constatata negli ultimi 6 mesi;
 - ii) la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky e l'introduzione di suini vaccinati siano state vietate dall'autorità competente, poiché all'azienda sta per essere riconosciuto lo status più elevato in relazione a tale malattia conformemente al programma di cui alla lettera b);
 - iii) essi abbiano vissuto per almeno 90 giorni prima della spedizione.

Articolo 3

I suini destinati all'allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

- a) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I oppure
- b) provenire:
- da Stati membri o regioni di cui all'allegato II e
 - da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, lettera c); oppure
- c) rispettare le condizioni seguenti:
- la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine,
 - un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 1, lettera b), deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine,
 - nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti,
 - nei 30 giorni precedenti allo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia,
 - i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta ad individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti alla spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %,
 - i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

Articolo 4

I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell'allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

- a) provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'allegato I oppure
- b) provenire:
- da Stati membri o regioni di cui all'allegato II e
 - da un'azienda conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, lettera c); oppure
- c) rispettare le condizioni seguenti:
- la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine,
 - un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati all'articolo 1, lettera b), deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine,

- nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti,
- un'indagine sierologica per l'individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione,
- i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui al quarto trattino.

Articolo 5

Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini conformemente alla presente decisione devono essere conformi agli standard definiti nell'allegato III.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all'allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell'allegato IV.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:

- a) lo status sanitario dell'azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;
- b) qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell'azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;
- c) la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.

2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano nell'allegato I o II, la certificazione prevista al paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:

- a) al primo trattino, dopo il termine «malattia:», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»;
- b) al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell'articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi.

Articolo 8

Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all'allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.

Articolo 9

Le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE sono abrogate a decorrere dalla data fissata all'articolo 10.

Articolo 10

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

| | |
|--------------|---|
| Danimarca: | tutte le regioni |
| Regno Unito: | tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
| Francia: | i dipartimenti di Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne |
| Finlandia: | tutte le regioni |
| Germania: | i Länder di Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg |
| Austria: | tutte le regioni |
| Svezia: | tutte le regioni |
| Lussemburgo: | tutto il territorio. |

ALLEGATO II

Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

| | |
|-----------|---|
| Germania: | tutte le regioni eccetto i Länder di Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. |
|-----------|---|

ALLEGATO III

Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)

1. Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L'autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADV-gE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b), devono essere effettuati prima dell'approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l'esame di cui al punto 2, lettera c).
2. Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova
 - a) La sensibilità della prova deve essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:
 - Siero di riferimento CE ADV 1 alla diluizione 1:8,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE A,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE B,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE C,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE D,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE E,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE F.
 - b) La specificità della prova deve essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:
 - Siero di riferimento CE ADV-gE G,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE H,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE J,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE K,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE L,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE M,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE N,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE O,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE P,
 - Siero di riferimento CE ADV-gE Q.
 - c) Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:8 e uno dei sieri di riferimento CE da ADV-gE G a ADV-gE Q, di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

Per il controllo della partita dei kit ADV-gB e ADV-gD, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:2 e il siero di riferimento CE Q di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.
 - d) Gli istituti elencati qui di seguito saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.
 - Belgio — Centre de recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles,
 - Danimarca — Statens veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave,
 - Germania — Bundesforschungsanstalt für Viruskkrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen,
 - Grecia — Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi,
 - Spagna — Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,
 - Francia — École nationale vétérinaire, Alfort, F-94704 Maisons-Alfort,
 - Irlanda — Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,
 - Italia — Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia,
 - Lussemburgo — Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'État, L-1020 Luxembourg,
 - Paesi Bassi — Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,
 - Austria — Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2340 Mödling,
 - Portogallo — Laboratório nacional de investigação veterinária, 1500 Lisboa,
 - Finlandia — Eläinlääkintä — ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki,
 - Svezia — Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala,
 - Regno Unito — Veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB.

ALLEGATO IV

Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

1. Stato membro:
2. Data:
3. Periodo:
4. Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche:
5. Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):

| Regione | Numero di aziende suinicole | Numero di aziende suinicole oggetto d un programma per la malattia di Aujeszky ⁽¹⁾ | Numero di aziende suinicole non contaminate dalla malattia di Aujeszky (con vaccinazione) ⁽²⁾ | Numero di aziende suinicole indenni dalla malattia di Aujeszky (senza vaccinazione) ⁽³⁾ |
|---------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale | | | | |

⁽¹⁾ Programma sotto il controllo dell'autorità competente.

⁽²⁾ Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.

⁽³⁾ Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all'articolo 1, lettera c).

6. Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.:
-
-
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2001

che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati provenienti da alcune parti del Perù

[notificata con il numero C(2001) 2314]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/619/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16 e 19, lettere i) e ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il Perù è compreso nella parte 2, colonna speciale per cavalli registrati, dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/117/CE ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE ⁽⁶⁾, ha introdotto una regionalizzazione di taluni paesi terzi per le importazioni di equidi. Con tale decisione, il Perù è stato regionalizzato in modo da limitare alla sola area metropolitana di Lima la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea.
- (3) La decisione 93/195/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE ⁽⁷⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in Perù.
- (4) Le decisioni 92/260/CEE ⁽⁸⁾ e 93/197/CEE ⁽⁹⁾ della Commissione, entrambe modificate da ultimo dalla decisione 2001/611/CE, stabiliscono rispettivamente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati.

(5) Da un'ispezione veterinaria eseguita dalla Commissione in Perù è risultato che i servizi veterinari controllano adeguatamente la situazione sanitaria, ed in particolare gli spostamenti di equidi da talune parti del territorio nazionale verso il resto del paese.

(6) Le autorità veterinarie del Perù si sono impegnate per iscritto a notificare, entro 24 ore per telefax, telegramma o telex alla Commissione e agli Stati membri, ogni caso confermato di infezione o malattia contagiosa degli equidi di cui all'allegato A della direttiva 90/426/CEE la cui notifica è obbligatoria nel paese, nonché a comunicare tempestivamente ogni cambiamento nella politica di vaccinazione o di importazione per quanto riguarda gli equidi.

(7) Da più di due anni non si verificano in Perù casi di encefalomielite equina venezuelana, nonostante la malattia sia presente in paesi limitrofi.

(8) Il Perù non può essere ritenuto indenne dalla stomatite vescicolosa, che è stata denunciata per i bovini in diverse regioni del paese e per gli equidi nelle valli andine settentrionali.

(9) Uno studio recentemente completato sulla morva e la durina ha confermato che il Perù è indenne da tali malattie e che l'arterite virale equina non viene denunciata da molti anni.

(10) A motivo della situazione sanitaria di taluni paesi limitrofi, il Perù ha applicato misure di regionalizzazione, limitando i movimenti di equidi in provenienza dalle regioni settentrionali del paese nel resto del territorio. Inoltre, i movimenti di equidi dalla regione di Lima sono sotto il controllo diretto dei servizi veterinari centrali.

(11) È pertanto opportuno modificare la decisione 92/160/CEE, in modo da consentire l'importazione nella Comunità di cavalli registrati dalla regione di Lima.

(12) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e le importazioni negli Stati membri di cavalli registrati devono essere stabilite in funzione delle condizioni di polizia sanitaria del paese terzo interessato. Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE devono pertanto essere opportunamente modificate.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

⁽⁹⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

- (13) A fini di chiarezza, per gli emendamenti all'elenco dei paesi terzi è opportuno utilizzare il codice del paese ISO.
- (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/160/CEE la rubrica «Perù⁽¹⁾» è sostituita dalla rubrica «Perù» e i termini «Area metropolitana di Lima» sono sostituiti dai termini «Regione di Lima».

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo D dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:
- «Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile⁽¹⁾ (BR), Cile (CL), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico⁽¹⁾ (MX), Perù⁽¹⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».
- 2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, gruppo D, è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile⁽¹⁾, Cile, Cuba, Giamaica, Messico⁽¹⁾, Perù⁽¹⁾, Paraguay, Uruguay».

Articolo 3

La decisione 93/197/CEE della Commissione è modificata come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo D dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:
- «Argentina (AR), Barbados⁽²⁾ (BB), Bermuda⁽²⁾ (BM), Bolivia⁽²⁾ (BO), Brasile⁽¹⁾ (BR), Cile (CL), Cuba⁽²⁾ (CU), Giamaica⁽²⁾ (JM), Messico⁽¹⁾ (MX), Perù⁽¹⁾ (2) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».
- 2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, gruppo D, è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba, Giamaica, Perù⁽¹⁾, nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile⁽¹⁾, Cile, Messico⁽¹⁾, Paraguay, Uruguay».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 153 dell'8 giugno 2001)

Il testo del regolamento è annullato e sostituito dal testo seguente:

«REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2001 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è così modificato:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90⁽¹⁾ ha fissato misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- (2) Le misure applicabili all'olio di sassofrasso sono attualmente oggetto di interpretazioni divergenti nell'ambito della Comunità, in quanto in alcuni Stati membri tale olio viene considerato come una miscela contenente safrolo, ed è quindi controllato, mentre in altri Stati membri esso viene considerato un prodotto naturale al quale non sono applicabili controlli. L'inserimento nella definizione di "sostanze classificate" di un riferimento ai prodotti naturali risolve tale divergenza e permette così di applicare controlli all'olio di sassofrasso. La definizione deve ricomprendere soltanto i prodotti naturali da cui si possano facilmente estrarre sostanze classificate.
- (3) L'istituzione di un procedimento di cooperazione è prevista nel piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e del 20 giugno 2000. Al fine di sostenere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze che, pur non essendo contemplate dalla normativa sui precursori, possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe di sintesi, è necessario incaricare la Commissione di elaborare linee direttrici intese a coadiuvare tale industria.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (5) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3677/90,

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "sostanze classificate": le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevolati delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti;"

- 2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 3 bis

Linee guida

1. Per agevolare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per le sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione elabora, seguendo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, linee direttrici intese a coadiuvare l'industria chimica.

2. Le linee direttrici forniscono in particolare:

- a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per riconoscere e segnalare le operazioni sospette;
- b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze;
- c) altre informazioni eventualmente ritenute utili.

3. Gli Stati membri provvedono a che le linee direttrici e l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), siano regolarmente diffusi nel modo ritenuto appropriato dalle autorità competenti ed in conformità agli obiettivi delle linee direttrici stesse."

- 3) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento relativamente alle materie qui di seguito elencate sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) la determinazione dei quantitativi delle sostanze classificate nella categoria 3 e dei miscugli contenenti sostanze classificate nella categoria 3, ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma;
- b) la determinazione dei paesi e delle sostanze, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- c) l'adozione delle condizioni per l'autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), in assenza di accordi con il paese terzo di cui trattasi;
- d) l'adozione del modello di formulario d'autorizzazione d'esportazione, di cui all'articolo 4, nonché delle modalità di utilizzazione dello stesso formulario e di quelle relative all'attuazione del sistema di autorizzazioni individuali aperte, di cui agli articoli 5 e 5 bis;
- e) la modifica dell'allegato del presente regolamento, qualora risultino modificate le tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite."

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ENGQVIST»
